



Messaggio municipale no. 215

**Convenzioni della Città di Bellinzona
con le Parrocchie e la Comunità
regionale della Chiesa evangelica
riformata operanti sul territorio della
Città di Bellinzona**

22 maggio 2019
Commissioni competenti
Commissione della legislazione

Sommario

Premessa e considerazioni generali	3
Basi istituzionali e giuridiche	3
Situazione attuale	4
L'insegnamento della religione nelle scuole comunali	5
Le nuove convenzioni	6
Convenzioni in vigore e accordi da estinguere	7
Commento articoli convenzione con Parrocchie e Comunità regionale CER	9
Dispositivo	11

Lodevole Consiglio comunale,
signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,
con il presente messaggio si intende regolare e soprattutto armonizzare, dopo l'aggregazione dei tredici comuni concretizzatasi nell'aprile 2017, i rapporti - in primis finanziari - tra la nuova Città di Bellinzona e le Parrocchie, rispettivamente la Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata operanti sul suo territorio giurisdizionale.

Premessa e considerazioni generali

Ai fini del presente messaggio è fondamentale osservare e ricordare come tutti i precedenti Comuni, con l'eccezione di Gorduno, prevedevano forme, invero molto diverse tra loro, di finanziamento dei suddetti enti pubblici ecclesiastici.

D'altra parte nel corso della procedura di preparazione della nuova Città e in particolare prima della votazione consultiva avvenuta nel mese di ottobre 2015, era stato ripetutamente dichiarato dai promotori e dalla Commissione di studio, composta dai sindaci dei diciassette Comuni interessati al processo, che dal punto di vista del sostegno materiale e, quindi, anche finanziario, l'impegno sarebbe stato quello di fare in modo che gli obblighi convenzionali o consuetudinari assunti e fatti propri dai precedenti Comuni non sarebbero stati cancellati o rivisti nel principio, rispettivamente nella sostanza a causa della fusione. In particolare il sostegno materiale (finanziario) non sarebbe stato né aumentato ma neanche diminuito; sarebbe tuttavia stato possibile che venisse "corretto" rispetto alla natura delle attività sovvenzionate, dovendo escludere per quanto possibile quelle che attenevano più strettamente il culto. Inoltre doveva risultare compito delle comunità ecclesiastiche locali ricercare, dove necessario all'equilibrio della propria gestione, nuove fonti di finanziamento, ricorrendo per esempio all'introduzione dell'imposta di culto.

Il messaggio qui sottoposto all'attenzione di questo Consiglio comunale è il prodotto ed il risultato di quell'impegno.

Basi istituzionali e giuridiche

L'articolo 24 della Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino stabilisce che la Chiesa cattolica apostolica romana e la Chiesa evangelica riformata hanno la personalità di diritto pubblico.

La Legge cantonale sulla Chiesa cattolica (RL 191.100) precisa a sua volta che la Chiesa cattolica apostolica romana nel Cantone Ticino è una corporazione di diritto pubblico nei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalle leggi mentre all'art. 8 della medesima legge è stabilito che (anche) la Parrocchia è una corporazione di diritto pubblico dotata di personalità giuridica di diritto pubblico.

La Legge cantonale sulla Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino (RL 192.100) conferma che detta Chiesa è una corporazione di diritto pubblico e precisa che la personalità giuridica sempre di diritto pubblico è riconosciuta alla Chiesa cantonale ed alle Comunità regionali (art. 1 cpv. 2 LCER).

D'altro canto l'insegnamento della religione nelle scuole elementari è esplicitamente previsto e disciplinato dall'art. 23 della Legge della Scuola (RL 400.100) nonché dalla Convenzione 20 aprile 2017 sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione stipulata tra il Consiglio di Stato della Repubblica del Cantone Ticino, da una parte, e l'Ordinario

della Diocesi di Lugano, rispettivamente il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Ticino dall'altra.

Da rammentare infine come Cantone e Comuni partecipano ai costi di regolare manutenzione, conservazione e restauro di beni culturali protetti di interesse cantonale o locale (tra cui molti edifici o costruzioni ecclesiali) in base alla Legge cantonale sulla protezione dei beni culturali (RL 445.100) del 19 maggio 1997.

Situazione attuale

Sul territorio giurisdizionale della Città di Bellinzona costituitasi dopo l'aggregazione, operano sedici Parrocchie: Bellinzona Collegiata, Carasso, Daro e Artore, Ravecchia, Camorino, Claro, Giubiasco, Gnosca, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo Preonzo, S. Antonio, Sementina e la Comunità regionale della CER di Bellinzona.

Ad ogni Quartiere corrisponde una parrocchia tranne in quello di Bellinzona dove, per ragioni storiche legate alla prima aggregazione del 1907, sono sopravvissute le Parrocchie della Collegiata di Bellinzona, di S. Andrea a Carasso, di Daro e Artore e, quella di San Biagio a Ravecchia.

La frazione di Bellinzona-Galbizio fa invece riferimento alla Parrocchia di Gorduno.

A Bellinzona è inoltre attiva la Comunità evangelica riformata di Bellinzona e dintorni (CERB) che si occupa del territorio in corrispondenza delle regioni di Bellinzona, Riviera, Valle Blenio e Valle Leventina.

Prima della costituzione del nuovo Comune di Bellinzona tutti i precedenti Comuni con l'eccezione di Gorduno prevedevano forme di finanziamento all'attività delle Parrocchie, rispettivamente, in parte, della Comunità regionale della CER.

Di fatto ogni ex-Comune gestiva i rapporti con questi enti in modo diverso. Tra questi, sei ex-Comuni pagavano direttamente la congrua del parroco alla Parrocchia. Diversi Comuni versavano un contributo per la remunerazione degli insegnanti di religione nelle scuole elementari, altri contribuivano con lavori di regolare manutenzione degli edifici ecclesiali e dei sagrati o con versamenti puntuali. Parrocchie e Comunità regionale CER completavano il proprio finanziamento con contributi volontari, il prodotto di proprie attività o beni (affitti), in taluni casi (in sei ex-Comuni e per Ravecchia) con i proventi dell'imposta di culto.

Nel 2017 a Parrocchie e Comunità regionale CER sono stati versati complessivamente dai 13 ex-Comuni **fr. 253'524.03** cui si aggiungevano ancora lavori vari di manutenzione e, laddove si poneva il problema, finanziamenti per opere di manutenzione straordinaria agli edifici ecclesiali.

Nello specchio qui di seguito sono invece riassunti i contributi comunali.

Parrocchie

Contributi 2017 in CHF

Quartiere	Congrua	Insegnamento religioso	Altri contributi
Bellinzona-Carasso	--	--	1'200.-
Bellinzona-Collegiata	--	30'800.-	1'900.-
Bellinzona-Daro	--	--	1'100.-

Bellinzona-Ravecchia	--	--	800.-
Camorino	--	21'349.96	--
Claro	45'000.-*	--	--
Giubiasco	--	--	4'000.-
Gnosca	--	3'000.-	3'000.-
Gorduno	--	--	--
Gudo	--	5'000.-	900.-
Moleno	8'000.-	--	--
Monte Carasso	47'184.30	--	1'400.-
Pianezzo	14'000.-	--	1'000.-
Preonzo	12'500.-	--	621.50
S. Antonio	14'000.-	--	--
Sementina	--	24'422.10	4'000.-**
Totale	140'684.30	84'572.06	19'921.50

*I rapporti fra il Comune di Claro e la sua Parrocchia sono stati regolati fino al 31.12.2016 attraverso una Convenzione, scaduta nel frattempo, che indicava l'impegno del Comune a corrispondere contributi in sostituzione del prelievo dell'imposta di culto. Il Municipio di Claro, d'accordo con il Consiglio Parrocchiale, aveva deciso di inserire a Preventivo 2017 unicamente la parte concernente lo stipendio del parroco per le ore di insegnamento religioso impartite. Questo è stato riportato e mantenuto in vigore fino all'entrata in vigore di una nuova convenzione.

**In prestazioni fornite dalla squadra esterna del Comune di Sementina

Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata

Contributi 2017 in CHF

Quartiere	Insegnamento religioso	Altri contributi
Bellinzona	2'100.-	1'000.-
Camorino	2'946.17	
Claro	--	500.-
Monte Carasso	--	1'400.-
Pianezzo	--	100.-
S. Antonio	--	300.-
Totale	5'046.17	3'300.00

L'insegnamento della religione nelle scuole comunali

La Convenzione cantonale sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione definisce le modalità di finanziamento di questa attività. Non è però stato previsto un obbligo in tal senso a carico del Comune, lasciando libertà di regolarsi a livello locale. Sementina e Camorino, con l'adozione di apposite convenzioni, avevano deciso di parificare la classificazione e lo stipendio del docente di religione con quello dell'insegnante di

scuola elementare. Per Gudo veniva versato un importo forfettario annuo, mentre per Bellinzona e Gnosca un contributo fisso per unità didattica.

Si aveva pertanto la seguente situazione:

Insegnamento religioso

Quartiere	Rapporto esistente
Bellinzona	CHF 700.- /UD
Bellinzona CERB	CHF 1'000.- /UD
Camorino	Convenzione con Parrocchia e CERB
Claro	Stipendio al Parroco
Giubiasco	Nessun contributo
Gnosca	Convenzione (1'500.- /UD)
Gorduno	Nessun contributo
Gudo	CHF 5'000.- all'anno
Moleno	Compreso nella congrua
Monte Carasso	Compreso nella congrua
Pianezzo	Compreso nella congrua
Preonzo	Compreso nella congrua
S. Antonio	Compreso nella congrua
Sementina	Convenzione con Parrocchia e CERB

Le nuove convenzioni

Con l'avvenuta aggregazione occorre ridefinire i rapporti con le Parrocchie rispettivamente la Comunità regionale della CER. Il Municipio ha discusso il tema nel corso dell'ultimo anno con una Commissione delegata dalle Parrocchie e, separatamente, con i rappresentanti della Comunità regionale della CER. Da queste discussioni sono stati delineati i quattro seguenti principi orientativi:

- conferma del *principio* del sostegno materiale/finanziario contemplato nei precedenti accordi convenzionali o usi consuetudinari;
- conferma dell'entità complessiva del sostegno (nessun aumento, nessuna diminuzione);
- armonizzazione del sistema in base ai criteri di equità/parità di trattamento (a tendere);
- rinuncia al finanziamento di attività più strettamente legate al culto (congrua parroco, cerimonie religiose, ecc.).

Per regolare i futuri rapporti di natura finanziaria tra la Città da una parte e le Parrocchie, rispettivamente la Comunità regionale CER dall'altra, si propone ora la sottoscrizione di due distinte convenzioni, che dovranno poi essere approvate dai competenti organi di riferimento delle Parrocchie, così come da quelli della Comunità regionale CER.

Il contributo della Città qui proposto, corrisponde quindi ad un importo complessivo (ovvero per l'insieme delle Parrocchie e la Comunità regionale CER) di fr. 253'500.-/anno cui sono da aggiungere, laddove previsti in passato, lavori di manutenzione ordinaria. Inoltre, in applicazione della Legge cantonale sui beni culturali, sussidi per opere di migioria o di conservazione straordinarie.

Riguardo il versamento di fr. 253'500.- si è adottato il criterio di ripartizione consistente in un contributo ad ogni singola Parrocchia di fr. 1'000.- per Unità didattica di insegnamento religioso nelle scuole comunali.

Alla Comunità regionale CER (con, attualmente, 11 UD) spetterebbero fr. 11'000.-/anno (fr. 1'000.-/UD) quale contributo alla remunerazione degli insegnanti di religione e un importo supplementare di fr. 4'000.-. L'importo complessivo di fr. 15'000.- corrisponde in proporzione, tenuto conto del numero di fedeli (secondo l'annuario statistico cantonale), al contributo totale riconosciuto alle Parrocchie.

Alle sedici Parrocchie (125 UD nel 2019) verrebbe corrisposto un contributo al costo dell'insegnamento religioso di fr. 125'000.-. Inoltre verrebbe versato ad un *fondo comune* gestito, secondo le indicazioni attualmente ricevute, dalla Parrocchia di Giubiasco un "contributo supplementare" variabile di anno in anno (in funzione del calcolo delle UD) corrispondente alla differenza tra l'importo di fr. 238'500.- (fr. 253'500.- ./ fr. 15'000.- destinato separatamente alla Comunità regionale CER) e quello versato per UD (fr. 125'000.-); in concreto per il 2020, fr. 113'500.-.

Il *fondo comune*, registrato attualmente nei conti della Parrocchia di Giubiasco, sarà gestito insieme, ma autonomamente, dalle sedici Parrocchie. La somma depositata non può essere utilizzata per il pagamento di congrue (o parte di esse), né per attività di culto. Le Parrocchie si impegnano a fornire regolarmente una volta l'anno i dati contabili (Bilancio e Conto Economico) idealmente con le informazioni eventualmente necessarie a comprendere la destinazione e l'uso dei fondi stanziati dalla Città. Lo stesso principio vale per la Comunità regionale CER.

La soluzione proposta con il presente messaggio consente di raggiungere tre obiettivi: l'abolizione del versamento della congrua da parte del Comune, l'armonizzazione del contributo all'insegnamento religioso per tutti i quartieri e la conferma del contributo finanziario complessivo riconosciuto dai precedenti Comuni.

Convenzioni in vigore e accordi da estinguere

Si riassumono qui di seguito i rapporti finanziari esistenti che cadranno o dovranno essere disdetti, confluendo e riformando i relativi importi all'interno del contributo totale a beneficio di tutte gli enti parrocchiali. Lo stesso vale per tutti gli accordi e le convenzioni riguardanti l'insegnamento religioso, in particolare lo stipendio versato al parroco di Claro e le convenzioni di Camorino e Sementina che saranno sostituite dal nuovo accordo.

Parrocchia di Giubiasco

Tra il Comune di Giubiasco e la Parrocchia è in vigore un accordo risalente al 1938 sul versamento annuo di fr. 4'000.-.

Parrocchia di Gnosca

È in vigore una convenzione fra il Comune di Gnosca e la Parrocchia di Gnosca. Sono indicate le seguenti prestazioni annue:

- | | | |
|---|-----|-------------------|
| - canone locazione salone parrocchiale | fr. | 2'000.- |
| - manutenzione torre campanaria | fr. | 1'000.- |
| - insegnamento scolastico | fr. | 1'500.- / sezione |
| - manutenzione ordinaria del verde | | |
| - messa a disposizione gratuitamente di mezzi comunali in caso di manifestazioni. | | |

Rimane valido il punto riguardante la locazione dell'area adibita a posteggi con durata determinata di 20 anni (fr. 1'500.-/anno).

Parrocchia di Gudo

Alla Parrocchia è versato un contributo forfettario di fr. 5'000.- per l'insegnamento religioso e l'accordo di pagamento delle fatture della corrente elettrica per l'illuminazione dei beni sacri. Oltre al contributo suono campane, trattato in seguito in un separato punto, di fr. 300.-.

Il contributo all'insegnamento sarà sostituito dalla presente convenzione. Le fatture di corrente elettrica saranno trattate direttamente dalle Parrocchie.

Parrocchia di Monte Carasso

Oltre alla congrua l'ex-Comune versava un'ulteriore contributo annuo di fr. 1'100.- e un contributo dell'uso delle campane (trattato in seguito) di fr. 300.-. Questi due contributi confluiranno nel contributo totale a beneficio delle Parrocchie.

Parrocchia di Pianezzo

L'ex-Comune versava un importo di fr. 1'000.- come contributo alla manutenzione del bene culturale. Anche in questo caso questa cifra convergerà assieme agli altri contributi totali.

Parrocchia di Preonzo

Oltre alla congrua viene versato un contributo ricorrente identificato contabilmente come "obbligo verso la Chiesa" di fr. 621.50.

Questo contributo non sarà più versato direttamente alla Parrocchia ma rientrerà nel contributo totale.

Parrocchia di Carasso, Collegiata, Daro e Ravecchia

Nel 1923 la Città di Bellinzona decise che a tacitazione di qualsiasi pretesa che le vecchie Parrocchie di Daro, Carasso e Ravecchia volessero far valere verso la Città di Bellinzona, si obbligava ad inscrivere annualmente nel bilancio comunale la somma di fr. 5'000.- a favore degli enti ecclesiastici cattolici della Città. Tale somma era considerata quale sorta di rendita perpetua a carico della Città di Bellinzona così ripartita:

- Collegiata	fr.	1'900.-
- Carasso	fr.	1'200.-
- Daro	fr.	1'100.-
- Ravecchia	fr.	800.-

Questa convenzione dovrà essere disdetta a favore del nuovo accordo.

Contributo per suono campane

La regolamentazione dell'uso delle campane era codificato all'articolo 26 della Legge sulla libertà della Chiesa Cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici del 28.1.1886. Il Comune aveva la possibilità di utilizzare le campane della Chiesa per i bisogni civili, in particolare per la convocazione delle Assemblee, per il segnale per la scuola, per il lavoro in comune, per l'arrivo del medico condotto, per i casi d'incendio o altro pubblico infortunio. Questa legge è stata abrogata nel 2005, sostituita con l'attuale Legge sulla Chiesa cattolica. Il nuovo testo normativo non contiene più indicazioni sull'uso delle campane. I Comuni che versavano il corrispettivo per questo servizio hanno continuato a erogarlo più per consuetudine che per utilizzo effettivo delle campane.

Gli ex-Comuni che versano questo contributo sono:

- Gudo	fr.	300.-
- Monte Carasso	fr.	300.-
- Bellinzona alla CReCER	fr.	1'000.-

Con la nuova convenzione questi contributi vanno a cadere.

Commento articoli convenzione con Parrocchie e Comunità regionale CER

Di seguito si commentano succintamente gli articoli di detta convenzione:

Preambolo

Vengono espressi gli indirizzi e lo scopo della convenzione.

articolo 1

La Città riconosce l'impegno da parte delle Parrocchie e della Comunità regionale CER di impartire l'insegnamento religioso nelle classi delle scuole elementari. Per l'anno scolastico 2018/2019 si registra, riferite alla scuola elementare, un totale di 125 unità didattiche (ora-lezione/anno) per le Parrocchie e 11 unità didattiche per la Comunità regionale CER.

L'importo di mille franchi, destinato a coprire *una parte* dell'onere finanziario effettivo dell'insegnamento, si allinea, per quanto riguarda le Parrocchie, con quanto anche indicato dalla Curia vescovile quale importo minimo.

articolo 2

Le Parrocchie e la Comunità regionale CER hanno la responsabilità di regolare direttamente i rapporti di impiego con gli insegnanti, compresi gli oneri sociali. La Città esclude di assumere direttamente ed in proprio gli insegnanti di religione.

Il versamento del contributo per l'insegnamento religioso è versato ai Consigli parrocchiali, risp. alla Comunità regionale CER e non direttamente ai docenti notificati all'insegnamento. Spetterà dunque alle Parrocchie e alla Comunità regionale CER regolare il rapporto di impiego e i relativi oneri con gli insegnanti. Le Parrocchie e la Comunità regionale CER dovranno – secondo la Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto dell'insegnante di religione – comunicare al Municipio il nominativo della persona designata. Questo dovrà avvenire con l'inizio di ogni nuovo anno scolastico.

articolo 3

Stante il principio di confermare (senza aumenti né diminuzioni) l'entità del sostegno rispetto a quando previsto in passato dagli ex Comuni, è fissato un tetto complessivo pari alla somma di tutti i versamenti e contributi versati alle Parrocchie e alla Comunità regionale CER prima dell'aggregazione. La somma residua, al netto dei contributi per l'insegnamento religioso, sarà versata, per le Parrocchie, su un conto da esse indicato (in questo momento presso la Parrocchia di Giubiasco). La ripartizione di questa somma tra le diverse Parrocchie sarà effettuata in base alle esigenze definite dalle Parrocchie stesse in maniera autonoma. Questo importo non potrà però essere utilizzato per scopi o attività legate al culto. Le attuali convenzioni decadranno in ogni caso alla fine del 2019. Lo stesso vale per l'importo supplementare versato alla Comunità regionale CER.

articolo 4

Le unità didattiche determinanti per il calcolo del contributo sono conosciute già nel mese di settembre dell'anno precedente. Il calcolo sarà quindi effettuato secondo questi dati ed il versamento potrà avvenire di conseguenza.

articolo 5

I compiti indicati dalla convenzione saranno svolti dai Servizi comunali garantendo il medesimo servizio offerto per gli stabili di proprietà della Città. Non sarà effettuato laddove questo era in passato eseguito direttamente dalla Parrocchia.

articolo 6

Con questo punto viene confermato che, come già avveniva in praticamente tutti gli ex-Comuni, in caso di restauri e manutenzioni straordinarie si potrà richiedere, posta l'applicazione della LOC rispettivamente della LBC un aiuto finanziario alla Città per la parziale copertura di queste spese. La Città reputa importante la conservazione e la valorizzazione degli edifici considerati beni culturali di importanza cantonale o locale.

articolo 7

La Legge sulla Chiesa cattolica indica che le Assemblee parrocchiali approvano i conti preventivi e consuntivi della Parrocchia. Il Regolamento di applicazione della legge stabilisce inoltre che, nel caso in cui il Comune versa un contributo alla Parrocchia, il Consiglio parrocchiale trasmetta al Municipio le decisioni di approvazione dei conti preventivi e consuntivi, con allegati i conti. Questo servirà per la verifica e il controllo dell'utilizzo dell'importo versato alle Parrocchie. Nel caso della Comunità regionale CER, vale il principio dell'informazione al Comune della destinazione dei fondi stanziati.

articolo 8

Richiamo ai principi generali che devono informare l'attività di enti o corporazioni riconosciute di diritto pubblico.

articolo 9

Viene stabilita una durata di 8 anni, rinnovabile tacitamente per il medesimo periodo. La durata prevista consente di garantire una certa stabilità nel tempo.

articolo 10

L'entrata prevista è fissata per il primo gennaio 2020. La disdetta notificata da un singolo contraente non compromette la validità o il mantenimento della validità della Convenzione.

Dispositivo

Per le considerazioni espresse e fatto riferimento agli atti citati, codesto lodevole Consiglio comunale è quindi invitato a voler **risolvere**:

1 – La convenzione conclusa tra l'ex Comune di Gnosca e la Parrocchia di Gnosca inerente i rapporti finanziari di prestazioni è disdetta con effetto al 31 dicembre 2019.

2 – La convenzione conclusa tra l'ex Comune di Camorino, Parrocchia di S. Martino, Camorino, e la Comunità evangelica riformata di Bellinzona e dintorni, inerente l'organizzazione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari è disdetta con effetto al 31 dicembre 2019.

3 – La convenzione conclusa tra l'ex Comune di Sementina, Parrocchia di Sementina e la Comunità evangelica riformata di Bellinzona e dintorni, inerente l'organizzazione dell'insegnamento religioso nelle scuole elementari è disdetta con effetto al 31 dicembre 2019.

4 – La convenzione conclusa tra l'ex Comune di Bellinzona, la Parrocchia della Collegiata e le Parrocchie di Carasso, Daro e Ravecchia, inerente i versamenti a favore degli enti ecclesiastici cattolici della Città è disdetta con effetto al 31 dicembre 2019.

5 – È approvata la convenzione tra la Città di Bellinzona e le Parrocchie della Collegiata, di Carasso, Daro, Ravecchia, Camorino, Claro, Giubiasco, Gorduno, Gnosca, Gudo, Moleno, Monte Carasso, Pianezzo, S. Antonio e Sementina.

6 – È approvata la convenzione tra la Città di Bellinzona e la Comunità regionale della Chiesa evangelica riformata di Bellinzona e dintorni.

Con ogni ossequio.

Per il Municipio

Il Sindaco

Mario Branda

Il Segretario

Philippe Bernasconi

Allegati:

- Convenzione con Parrocchie
- Convenzione Comunità regionale Chiesa evangelica riformata;
- Convenzione tra l'ex-Comune di Gnosca e la Parrocchia di Gnosca
- Convenzione tra l'ex-Comune di Camorino, la Parrocchia di S. Martino, Camorino, nonché la Comunità evangelica riformata di Bellinzona e dintorni,
- Convenzione tra l'ex Comune di Sementina, la Parrocchia di Sementina e la Comunità evangelica riformata di Bellinzona
- Convenzione tra l'ex Comune di Bellinzona, la Parrocchia della Collegiata e le Parrocchie di Carasso, Daro e Ravecchia